

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

Modifica del 20 marzo 2015

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 21 aprile 2011¹ sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base è modificata come segue:

Art. 11 Costruzione di binari

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. costruttrice di binari AFC/costruttore di binari AFC (campo professionale Costruzione delle vie di traffico);
- b. addetta alla costruzione di binari CFP/addetto alla costruzione di binari CFP (campo professionale Costruzione delle vie di traffico).

² Per l'occupazione notturna di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:

- a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 40 notti all'anno;
- b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 60 notti all'anno;
- c. una settimana con lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.

Art. 11b Trasporti pubblici

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. agente dei trasporti pubblici AFC;
- b. impiegata di commercio AFC/impiegato di commercio AFC (formazione di base e formazione estesa) nel ramo di formazione e d'esame trasporti pubblici nell'ambito della consulenza e delle vendite.

¹ RS 822.115.4

² Le persone in formazione di cui al capoverso 1 lettera a sono autorizzate a lavorare di notte a partire dai 16 anni compiuti entro i seguenti limiti:

- a. al massimo due notti al mese a partire dalle 04.30 e al massimo otto notti all'anno a partire dalle 04.30; e
- b. al massimo quattro notti al mese e al massimo 32 notti all'anno, di cui al massimo tre notti al mese fino alle 24.00 e al massimo una notte al mese fino alle 02.00.

³ Le persone in formazione di cui al capoverso 1 sono autorizzate a lavorare di domenica o in giorni festivi equiparati alla domenica entro i seguenti limiti:

- a. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo quattro domeniche o giorni festivi all'anno;
- b. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche o giorni festivi al mese e al massimo 12 domeniche o giorni festivi all'anno, ma al massimo due giorni festivi all'anno che non cadono di domenica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2015.

20 marzo 2015

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann